

REGIONE VENETO  
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO  
PROVINCIA DE BELUN

## COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

### ORDINANZA N. 172 DEL 19/12/2024

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DEI GIORNI E DEGLI ORARI MASSIMI DI APERTURA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

#### IL SINDACO

RICHIAMATO l'art. 2, co. 6, della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 – “Disciplina dell'attività di acconciatore” –, a mente del quale *“L'attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative”*;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

CONSIDERATO che la Regione Veneto, con la norma sopra richiamata, ha espressamente offerto la possibilità ai comuni a vocazione turistica di concedere la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva alle attività di cui in premessa;

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/11/2024 è stato approvato il nuovo *“Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore, Estetista, tatuaggio e Piercing”*;

SOTTOLINEATO che l'art. 20 del citato Regolamento dispone che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività in oggetto *“sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e sono fissati con ordinanza dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale”*;

EVIDENZIATO che il carattere spiccatamente turistico del paese comporta un evidente effettivo interesse, sia da parte dei titolari delle attività che da parte dell'utenza, di esercitare l'attività e usufruire del servizio anche nelle giornate domenicali e festive infrasettimanali, almeno nel corso della stagione turistica invernale ed estiva;

PRECISATO che l'apertura dell'attività in tali giorni resta in facoltà dell'esercente;

FATTO SALVO il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore, Estetista, tatuaggio e Piercing;

VISTA la L. 2 aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";

VISTA la legge 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **D I S P O N E**

1. gli esercizi di acconciatore ed estetista potranno rimanere aperti al pubblico dalle ore 07:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi;
2. all'interno della fascia oraria indicata gli operatori del settore possono scegliere liberamente di determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
3. l'orario prescelto potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato;
4. è consentita mezz'ora di tolleranza oltre l'orario di chiusura previsto, al fine di concludere l'attività svolta sulla/sul cliente, a condizione che l'accesso all'esercizio sia intercluso;
5. è sempre obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l'orario di apertura e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura.

L'inosservanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 22 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.

La presente ordinanza ha validità dalla data di emissione del presente provvedimento e fino a revoca e viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Cortina d'Ampezzo e sull'albo pretorio "on line".

Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 144 del 22/11/2023.

Il Sindaco

**GIANLUCA LORENZI**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

